

DECRETO PNRR QUATER

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

**Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale",
n. 100 del 30 aprile 2024 - Serie generale**

NB. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 1° maggio 2024 (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla GU).

A cura della Segreteria Generale,
degli Uffici e dei Coordinatori

**Le Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
sono contenute nel Capo II, negli artt. 13, 14, 15, 15 bis, 16.**

Articolo 13 (*Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS*)

L'articolo 13 è composto da un unico comma.

Introduce delle modifiche ad alcune disposizioni della legge del 15.7.2022 n. 99, *Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (1)*.

Premesso che *I diplomi di quinto e di sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico -*,

- con la **lettera a)** si prevede che il decreto del MIM –peraltro già previsto in concerto con il ministro dell'Università- debba definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso.
- Con la **lettera b)** si modifica la finalità dell'utilizzo del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore: il Fondo finanzia interventi relativi alle sedi degli ITS Academy per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy. Prima il vincolo era la realizzazione di nuove sedi degli ITS Academy.
- Con la **lettera c)** sono introdotte due nuove disposizioni straordinarie nelle **disposizioni finali**:
 - o fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy non è obbligatorio.
 - o per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni .

(1) La legge 15 luglio 2022, n. 99 ("Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"), composta di 16 articoli, ha introdotto nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS), in precedenza disciplinati - nei loro tratti essenziali - dal DPCM del 25 gennaio 2008 recante *"Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"*.

Tale legge è stata approvata in attuazione della riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la quale aveva come primo traguardo, al 31 dicembre 2022, l'adozione della riforma (attuata, appunto, con l'approvazione della legge n. 99 del 2022).

Il successivo (e ultimo) traguardo di tale riforma è stato fissato al 31 dicembre 2023, e consiste nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario: in tale ambito si inserisce l'atto del Governo n. 98 (dicembre 2023), sottoposto a parere parlamentare.

La riforma degli ITS figura, quindi, fra gli impegni contemplati nel PNRR.

In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), si pone una serie di obiettivi:

- il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa;
- l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori;
- l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese.

Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'investimento M4-C1-I.1.5, destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026.

Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi:

- l'incremento del numero di ITS;
- il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0;
- la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali;
- lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali.

(dal Dossier Studi del senato- 18 aprile 2024)

ARTICOLO 14 *(Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)*

Il comma 1 modifica alcune disposizioni in tema di formazione iniziale e accesso al ruolo contenute nel d.lgs n. 59/2017:

Insegnante tecnico-pratico - per la partecipazione ai concorsi dopo il 31.12.2024 è richiesto il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (**lett. a**);

sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo – è previsto che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, nel quale siano precisate le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati (**lettera b**);

servizio in prova - a decorrere dall'a.s. 2023/2024 le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR (**lettera c**).

concorsi annuali – i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, saranno banditi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso e secondo le modalità semplificate.

Fino al 31 dicembre 2025, le immissioni in ruolo autorizzate per il sostegno sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026, secondo la procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo (**lettera c bis**).

Il comma 2 modifica alcune disposizioni in tema di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti contenute nella legge 159 /2019:

Abilitazione per docenti della scuola secondaria di 1^ e 2^ grado – cancellate le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami finalizzata all'immissione in ruolo e all'abilitazione all'insegnamento (**comma 2- lett. a-b**).

Accesso in ruolo su posto di sostegno - Con decreto MIM saranno definite le modalità di espletamento. Abrogata, dunque, la disciplina (legge di bilancio 2021) che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno, dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione (**comma 2 lettera b-bis**).

Il comma 3 modifica l'articolo 2, comma 416, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007).

Accesso alla formazione - alla formazione iniziale si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico.

Il comma 4 modifica l'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al d.lgs. n. 297/1994 e **adeguа le norme ai nuovi percorsi di formazione iniziale** previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della M4C1 del PNRR e riduce da biennale ad annuale la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti.

Il corso teorico-pratico si svolge presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 5 si pone l'obiettivo di dare piena attuazione alla *“Riforma del sistema di orientamento”* prevista nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

Valorizza il consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Quindi demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle *Linee guida ministeriali per l'orientamento*.

Il comma 6, sempre con l'obiettivo di dare piena attuazione alla *“Riforma del sistema di orientamento”* prevista nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, **stabilisce che, nel consiglio di orientamento**, da allegare al diploma, oltre alla descrizione del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il comma 7, in materia di assunzioni, **prevede una anticipazione delle assunzioni dei docenti** anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle assunzioni maturate e disponibili a legislazione vigente.

La finalità della norma è quella di assicurare il raggiungimento del target del PNRR con l'assunzione di circa 70.000 docenti. Considerata l'impossibilità a determinare a priori la copertura di tutti i posti messi a bando, con tale modifica si introduce un meccanismo flessibile che consente di anticipare le facoltà assunzionali delle annualità successive, ferme restando le possibilità che le assunzioni avvengano nell'annualità di competenza.

Il comma 8 prevede che il MIM – Unità di missione per il PNRR- **individui un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi**, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole.

Il comma 9 integra l'articolo 1, comma 158, della L. n. 107/2015 e stabilisce che **le risorse destinate all'Inail, per il pagamento dei canoni di locazione** la realizzazione delle scuole innovative, sono anche utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR.

Il comma 10 modifica l'art. 1, co. 558, terzo periodo, della LdB per il 2023 (L. n. 197/2022) e prevede che il **decreto di riparto annuale delle risorse** dell'apposito fondo, nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA, è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico o comunque riconducibili in senso ampio all'Istruzione.

I commi 10-bis e 10-ter introducono norme al fine di attuare la Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all'organizzazione del sistema scolastico.

A decorrere dall'a.s.2024-2025 anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possono chiedere all'USR **la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento**, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.

Il limite di spesa è incrementato di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Il comma 11, lettera a) reca disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale ATA –personale amministrativo e tecnico -, nell’ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l’altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all’incarico.

Il comma 11, lettera b) detta una specifica disciplina per incrementare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al **pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA**, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR

Il comma 12 modifica il comma 4-bis.2 del decreto-legge n. 75 del 2023 (come convertito dalla legge n. 112 del 2023) e **proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato** attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

In caso di rinuncia all’incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto (in analogia a quanto previsto dalla lettera a) del comma 11 per gli incarichi di personale amministrativo e tecnico).

Articolo 15 *(Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)*

L'**articolo 15**, unico comma, modifica l'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR (Missione 4, Componente 1, Riforma 1.1) -.

- modifica i **criteri** cui il Governo deve attenersi nella **riforma degli istituti tecnici in corso**. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore **aderenza** dei curricula degli istituti alle **esigenze, in termini di competenza, del tessuto produttivo nazionale** secondo gli obiettivi del PNRR.

Articolo 15-bis *(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)*

L'**articolo 15-bis** interviene sulle **graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario** –

Deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale.

Le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027.

La deroga si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie.

Articolo 16 *(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)*

La Scuola di alta formazione dell'istruzione è ricondotta nell'ambito della struttura amministrativa del MIM con la conseguente **revisione delle sue funzioni** gestionali, dell'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto ed della dotazione organica ad essa assegnata.

3 maggio 2024